

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "lamilongaportena.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.18 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 2.0 .

* * * * *

Nome del ricorrente

Sig. Stefi Donisi
Via Posillipo, 38
80123 Napoli
(*"Ricorrente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

lamilongaportena.it

Nome del registrante del dominio oggetto di opposizione:

Sig. Domenico Fusco
Via Gennaro Capuozzo 24
80125 Napoli
(*"Resistente"*)

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 3 Luglio 2009 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente - in formato elettronico - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lamilongaportena.it" (in data 4 Luglio perveniva altresì il reclamo in formato cartaceo, completo di tutti gli allegati).

2. In pari data il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "lamilongaportena.it" risultava assegnato al Sig. Domenico Fusco. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED"). Conseguentemente, il PSRD informava il

Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lamilongaportena.it

3. In data 6 Luglio 2009, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso i suoi indirizzi di posta elettronica così come risultanti sia dal fascicolo del Ricorrente, sia dal DBNA, e cioè: 6569@libero.it) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lamilongaportena.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Fusco. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi agli indirizzi di posta elettronica sopra citati acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

4. In data 22 Luglio 2009 perveniva a codesto PSRD la memoria di replica del Resistente in formato elettronico e il PSRD comunicava via email alle parti della procedura la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare, il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso in data 7 Luglio 2009 via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al Resistente al recapito geografico risultante dagli atti di procedura;
- b) che in data 11 Luglio 2009, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- c) che la data dell'11 Luglio 2009 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 11 Luglio 2009.

5. Nel frattempo, ed entro i termini, perveniva altresì la memoria di replica del Resistente in versione cartacea completa degli allegati.

Verificata la regolare costituzione del Resistente ed effettuate le comunicazioni di rito alle Parti, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

6. In data 23 Luglio 2009 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "lamilongaportena.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

SULLE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE.

L'art. 4.18 del Regolamento disciplina le cause di estinzione della procedura di riassegnazione, prevedendo quanto segue:

4.18 Estinzione della procedura

L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata solo dal Collegio. Il collegio dichiara estinta la procedura:

- a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;*
- b) se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione;*
- c) se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura;*
- d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.*

Se i suddetti motivi di estinzione si verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD provvede senza indugio alla nomina del Collegio perché provveda alla estinzione della procedura. In questo caso, i termini previsti dai comma seguenti per le decisioni del Collegio non possono decorrere prima della costituzione del Collegio stesso.

Se il motivo di estinzione della procedura è stato comunicato o confermato al PSRD da entrambe le parti, o se è documentato per iscritto, il Collegio pronuncia l'estinzione del procedimento entro 10 giorni dal momento in cui il Collegio stesso ha avuto la prova documentata o la conferma da entrambe le parti dell'esistenza del motivo di estinzione.

Negli altri casi, il PSRD comunica senza indugio alle parti l'esistenza del motivo di estinzione e fissa loro un termine di 10 giorni per l'eventuale opposizione all'estinzione.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, il Collegio:

- 1) se ritiene l'opposizione infondata o se nessuna delle parti ha proposto opposizione nel relativo termine, dichiara estinta la procedura;*
- 2) se ritiene l'opposizione fondata, dispone la prosecuzione del procedimento.*

In questo caso, i termini per la decisione di cui all'art. 4.15 "Decisione", secondo comma, decorrono dal giorno dell'accoglimento dell'opposizione.

* * *

Orbene, lo scrivente Collegio rileva che:

- il Resistente, nella sua memoria di replica, ha indicato di aver richiesto al Registro la cancellazione – fra gli altri – del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione ed ha successivamente depositato la documentazione comprovante trasmessa al Registro;
- Il Registro, con comunicazione via email del 30 Luglio 2009 (successivamente pervenuta anche via facsimile) invitava il PSRD a dichiarare estinta la procedura ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento;
- sono trascorsi i termini di cui all'art. 4.18 concessi alle Parti della procedura per presentare formali opposizioni all'estinzione della procedura medesima.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti

DICHIARA ESTINTA

Ai sensi dell'art. 4.18, lettera (c) del Regolamento la presente procedura di riassegnazione, essendo intervenuti fatti che ne rendono superflua la continuazione, a seguito dell'avvenuta richiesta formale di cancellazione del nome a dominio "lamilongaportena.it" trasmessa dal Resistente al registro.

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dal Regolamento e disponga la pubblicazione della presente decisione sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD, non essendo intervenute richieste delle Parti a ciò contrarie.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 3 Agosto 2009

Avv. Cristiano Bertazzoni

